



STUDIO TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO

www.stvaroma.it

DR. DARIO STATERA
DR. SERGIO CORIA
DR. FRANCESCO BASILE
DR. FABIO LARUSSA
DR. MARIO TOMEI
DR. FEDERICA RE
DR. ANTONELLO LUPARELLI
DR. ADRIANO REALI

Roma, 5/11/2019

BOLLETTINO INFORMATIVO n.2/2019

Nei mesi scorsi è stato definitivamente approvato il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), che ha riformato in modo sostanziale la disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali in genere.

Ci preme sottolineare alcune fondamentali novità portate dalle nuove norme:

Adeguato assetto organizzativo dell'impresa

L'organo amministrativo delle società ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché ad attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Al contempo, l'organo di controllo (Collegio sindacale o Sindaco unico) e il Revisore legale hanno l'obbligo:

- I) di verificare che l'organo di amministrazione valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e qual è il prevedibile andamento della gestione;
- II) di segnalare immediatamente, motivando per iscritto o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, allo stesso organo amministrativo, l'esistenza di fondati indizi della crisi (la riforma ha attribuito al Consiglio Nazionale dei Commercialisti il compito di fissare appositi indicatori che facciano presumere l'esistenza della crisi, attualmente in attesa dell'approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico);

Associazione Professionale costituita in data 11 Giugno 1986
cod.fisc. 07529530581 • part. IVA 01798431001

- III) di informare senza indugio l'Ocri (Organismo di composizione della crisi d'impresa) della mancata risposta da parte degli amministratori, ovvero delle risposte inadeguate eventualmente fornite dall'organo amministrativo o, infine, della mancata adozione nei successivi 60 giorni delle misure ritenute necessarie dagli amministratori per superare lo stato di crisi.

Nomina Organo di controllo o Revisore legale

A prescindere dalle SpA, in cui la nomina del Collegio sindacale è sempre obbligatoria, nelle Srl a seguito della riforma in questione la nomina è divenuta obbligatoria quando, per due esercizi consecutivi, viene superato almeno uno dei seguenti limiti:

- a. totale attivo dello stato patrimoniale: 4.000.000 €;
- b. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4.000.000 €;
- c. dipendenti occupati in media nell'esercizio: 20 unità.

La prima nomina, al verificarsi dei requisiti, deve essere effettuata **entro il 16/12/2019**. Può essere nominato o l'organo di controllo (Collegio sindacale o Sindaco unico, a seconda di quanto previsto dallo Statuto) oppure il Revisore.

Data la delicatezza delle questioni in ballo, invitiamo tutti ad effettuare un'approfondita riflessione su quanto evidenziato sopra, tenendo presente che si tratta di indicazioni che valgono comunque anche nei casi in cui la nomina dell'organo di controllo non risulti obbligatoria per mancato superamento dei limiti dimensionali.